

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BORRELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1967

Interpretazione autentica dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 22 ultimo comma della legge 28 luglio 1961, numero 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, reca norme sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata.

Tale articolo recita quanto segue:

« L'assunzione nei ruoli ordinari degli insegnanti tecnico-pratici degli istituti e scuole statali di istruzione tecnica e di avviamento professionale e degli insegnanti di arte applicata degli istituti statali di istruzione artistica, per i posti indicati al precedente articolo 2, può essere richiesta dagli insegnanti tecnico-pratici e dagli insegnanti d'arte applicata *in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 che in nessuno dei suddetti anni scolastici abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a valente e a distinto e che abbiano complessivamente cinque anni di servizio.*

Tale servizio deve risultare prestato in qualità di insegnante tecnico pratico o di insegnante di arte applicata, nonchè in qualità di incaricato o supplente di materie tecniche e di disegno tecnico, per il cui insegnamento gli interessati erano in possesso del titolo di studio sufficiente secondo le disposizioni vigenti in materia di incarichi e supplenze ».

La formulazione della norma determina notevoli dubbi di interpretazione per quanto attiene alla dizione. « In servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 che in nessuno dei suddetti anni scolastici abbiano riportato qualifica inferiore rispettivamente a "valente" o a "distinto" ».

Poichè molti insegnanti si trovavano in servizio in entrambi gli anni consentiti e cioè: 1959-60 o 1960-61, particolarmente sorge il dubbio se per questi docenti si debba richiedere qualifiche non inferiori a Valente o Distinto per tutti e due gli anni. Inoltre la dizione « in nessuno degli anni suddetti » sembra impropria, imprecisa e suscettibile di erronee interpretazioni. Infatti l'uso del plurale non si giustifica se è vero che la legge richiede che il servizio sia stato prestato anche per un solo anno.

Una corretta interpretazione della norma in esame sembra non consentire l'esclusione di quegli insegnanti che abbiano svolto servizio in ambedue gli anni (indicati dal legislatore disgiuntamente) e che in uno di essi abbiano conseguito una qualifica di inferiore a « Valente ».

I lavori parlamentari non hanno affrontato questo problema.

Sembra potersi tuttavia desumere chiaramente dallo spirito e dalla finalità della nor-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ma come essa non tende alla esclusione di chi abbia i requisiti di legge ed in più altro servizio prestato.

D'altra parte la norma in esame richiede, oltre al servizio prestato in uno dei due anni espressamente indicati e con la qualifica ivi specificata, anche 5 anni complessivi di servizio. Da ciò deve desumersi l'ulteriore argomento per cui il legislatore non si è preoccupato di una qualifica elevata per tutta la durata del servizio ma solamente per un

tempo ristretto nei limiti di una delle annualità *disgiuntamente* indicate.

Una legge interpretativa ed espletativa varrebbe comunque ad ovviare ai notevoli dubbi esegetici sorti in sede di applicazione delle norme conferendole quel significato ufficiale che più sembra conforme a corretti criteri interpretativi ed a sostanziali ragioni di giustizia.

Per queste ragioni si propone l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105 deve essere interpretato nel senso che è richiesto un solo anno scolastico di servizio con qualifica non inferiore rispettivamente a « valente » ed a « distinto », in uno degli anni scolastici 1959-60 o 1960-61 fermo restando il requisito di almeno 5 anni di servizio complessivo.

Art. 2.

Gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata, in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente articolo che siano nelle condizioni in esso previste, saranno inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961 n. 831 modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dai decreti ministeriali 17 febbraio 1966 e 14 marzo 1966.

A tal fine i predetti insegnanti, non compresi in graduatorie già compilate, dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presentare domanda per l'ammissione nei ruoli ordinari, corredandola dei documenti indicati nei decreti ministeriali 15 gennaio 1965, 15 marzo 1965 e 17 febbraio 1966 o facendo riferimento ai documenti già presentati allo stesso fine.